



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 21/25

Dec. n. 21/25

Il giorno 23 ottobre 2025, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale
Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

sul reclamo presentato da GASPERINI Lorenzo avverso il provvedimento di esclusione dalla competizione adottato dal CdG nel corso della manifestazione denominata “CAMPIONATO INTERREGIONALE SUPERMOTO Piemonte – Liguria - Lombardia” (cod. PIESM003), svoltasi presso la “Pista Azzurra” di Borgo Ticino (NO) in data 5 ottobre 2025.

Il G.S.N., letto il reclamo, in uno gli atti allo stesso allegati, nonché i documenti acquisiti in sede istruttoria, ivi compresi i rapporti del Commissario di Gara Delegato e del Direttore di Gara, relativi alla manifestazione sportiva innanzi citata (cod. PIESM003);

ritenuta la sua competenza ex art. 72 RdG, verificato il rispetto dei termini di presentazione ex art. 77 RdG,

OSSERVA

Il presente reclamo è stato presentato al G.S.N. in data 7.10.25 dal pilota Gasperini Lorenzo, partecipante al Campionato Interregionale Supermoto Piemonte-Liguria-Lombardia nella categoria S4-Pro, competizione disputata in data 05.10.2025 (codice PIESM003), avverso la decisione del Commissario di Gara che ha comminato al suddetto pilota (vincitore della gara 2) la sanzione dell'esclusione dalla competizione per irregolarità tecnica. La doglianza manifestata dal pilota nell'atto è relativa alla questione che la sanzione sarebbe stata irrogata a seguito di reclamo intempestivo presentato da altro pilota, Plano Federico, in particolare, il reclamo di quest'ultimo sarebbe stato presentato, come riportato dal Gasperini, oltre i termine previsti dall'art. 30 R.M.M 2025. Il reclamante rappresenta che: *"Dai riscontri documentali in mio possesso, infatti, il reclamo è stato presentato circa un'ora dopo la pubblicazione della classifica ufficiale in bacheca al termine di Gara 2 della manifestazione in*

oggetto. SEGNALO INOLTRE CHE IL RECLAMO PRESENTATO È DI TIPO A, IL QUALE DEVE ESSERE PRESENTATO ENTRO IL TERMINE DI CHIUSURA DELLE O.P.. Chiedo pertanto che la Federazione Motociclistica Italiana valuti il presente ricorso e disponga la revisione del provvedimento di esclusione, riconoscendo la sua invalidità in quanto derivante da un reclamo presentato oltre i termini previsti”.

Questo è quanto richiesto con il reclamo del pilota Gasperini Lorenzo, che provvede ad allegare documentazione comprovante i fatti descritti nell'atto.

Dalla lettura dei rapporti ufficiali di gara, acquisiti al fascicolo, risulta che il pilota Plano Federico al termine della Gara 2 della competizione ha presentato reclamo per irregolarità tecnica nei confronti del pilota Gasperini Lorenzo, arrivato primo nella competizione, l'atto è stato presentato alle ore 15.25 del giorno 05.10.25, come risulta dalla richiesta di reclamo in atti. A seguito di tale reclamo è stata verificata la moto del pilota Gasperini dagli Ufficiali di Gara in parco chiuso, come previsto dal regolamento interregionale, nel detto rapporto di gara si legge: *"al termine di gara 2 della categoria SM4-PRO, durante il parco chiuso previsto secondo il regolamento, il pilota Federico Plano presentava ricorso contro la moto n° 55 per mancanza delle legature sulla pinza del freno anteriore. Dopo essermi consultato con i tecnici federali, aver visionato personalmente la moto, effettuato le foto necessarie alla documentazione e*

verificato quanto indicato nel Regolamento Regionale il reclamo è stato accolto ed è stata data comunicazione della decisione presa sia al n° 420 Federico Plano che al n° 55 Gasperini Lorenzo".

Così descritti i fatti, e gli atti, si osserva in ordine alle doglianze contenute nel reclamo che la scadenza dei termini di presentazione è disciplinata dall'art. 30 n° 2 RMM 2025 che prevede tre ipotesi di reclamo: a) b) e c) per tre diverse fattispecie di irregolarità. I termini per poter presentare reclamo ai sensi del n° 2 dell'art. 30 RMM 2025 per la lettera a) è indicato entro il termine di chiusura delle O.P., per le residuali ipotesi sub lettera b) e c) il termine invece è di 30 minuti dall'esposizione della classifica. In ogni caso, ed a prescindere dal tipo di reclamo a) b) c) il reclamo del pilota Plano Federico è presentato oltre i termini previsti. Le classifiche di gara 2 sono state esposte infatti alle ore 14.25, e pertanto il reclamo proposto alle seguenti ore 15.25 (come risulta dalla richiesta di reclamo allegata in atti) dal pilota Plano Federico è fuori termine, sia se fosse stato presentato dal pilota per l'ipotesi descritta dalla lettera b) e/o c) di cui al n° 2 dell'art. 30 RMM 2025, a fortiori per l'ipotesi sub a) art. 30 n° 2 che fissa scadenza *"entro il termine di chiusura delle O.P."*.

Ciò detto sui termini e sulla non tempestività del reclamo del pilota Plano, si deve rappresentare in ordine alla richiesta della presente istanza di riforma del provvedimento di esclusione assunto dal CdG che, come risulta

dai rapporti di gara, la decisione è stata assunta dal CdG a seguito di verifica personale (documentata con foto), e coadiuvato dai tecnici federali, in parco chiuso come previsto dal Regolamento Regionale 2025, come riportato nel rapporto di gara sopra richiamato. La violazione rilevata alla moto del pilota Gasperini dal CdG è contenuta nel capo VIII lettera e) (verifiche tecniche) del Regolamento Campionato Interregionale Supermoto 2025, in particolare la norma nella parte che ci interessa recita: *“.....Al termine di ciascuna corsa deve essere verificata la corrispondenza delle punzonature dei motocicli dei primi tre classificati; al termine dell'ultima corsa i motocicli dei primi tre classificati in ciascuna corsa ed un motociclo di ciascuna classe, sorteggiato a cura del Commissario di Gara, dovranno rimanere in Parco Chiuso per 30 minuti a disposizione degli Ufficiali di Gara preposti alle verifiche.”* La norma continua nell'indicazioni delle specifiche del regolamento tecnico previsto per motivi di sicurezza, ed ogni moto che partecipa alla competizione deve essere rispondente alle dette specifiche.

Pertanto la decisione relativa all'esclusione del pilota Gasperini Lorenzo dalla competizione, nella quale era giunto primo, per irregolarità tecnica (mancanza legatura pinza freno anteriore) è stata assunta a seguito di verifica tecnica come disposto dalla lettera e) del capo VIII del Regolamento Interregionale Supermoto 2025, che pertanto il reclamo del

pilota Plano, sebbene fuori termine, è stato superato dalla verifica tecnica obbligatoria delle moto da parte degli Ufficiali di Gara in Campo Chiuso al termine della competizione, prevista dalla detta norma, per i primi tre classificati oltre che per uno degli altri partecipanti sorteggiato a campione. L'irregolarità tecnica, che ha determinato l'esclusione del pilota Gasperini, non necessita pertanto di specifico reclamo, ma è rilevabile anche d'iniziativa dagli Ufficiali di Gara (oltretutto trattandosi di norma relativa alla sicurezza): orbene, il CdG scrive di aver personalmente verificato, quanto lamentato nel reclamo ed anche di aver sentito il parere dei tecnici federali, ed a seguito di tale verifica eseguita personalmente in parco chiuso (documentata con foto) ha applicato al pilota Gasperini l'esclusione ex art. 35.3 lettera o) per la non rispondenza del motociclo o di sue parti alle caratteristiche tecniche prescritte dalla lettera e) del capo VIII del Regolamento Interregionale Supermoto 2025 riscontrata in sede di verifica tecnica.

Per quanto attiene alla memoria difensiva fatta pervenire dal Gasperini Lorenzo in data 20.10.2025, si osserva che per la parte inerente l'oggetto del reclamo le giustificazioni addotte dal pilota Gasperini – perdita della pinza posta sul freno anteriore a causa del contatto in gara con il pilota Plano – non sono condivisibili in quanto non sono state esposte in sede di verifica tecnica in parco chiuso agli Ufficiali di Gara che hanno

provveduto alla verifica tecnica sulla moto, ne tali giustificazioni sono state fatte oggetto di consulenza tecnica di parte comprovante tale circostanza allegata al reclamo.

Il reclamo, pertanto, avanzato dal pilota GASPERINI Lorenzo avverso la decisione del CdG di esclusione dalla competizione assunto in data 05.10.2025, è da ritenersi infondato per la parte relativa alla violazione tecnica riscontrata alla moto del detto pilota in sede di parco chiuso dagli Ufficiali di Gara ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 n° 3 lett. o) del R.M.M. 2025 e capo VIII lett. e) del Regolamento Campionato Interregionale Supermoto 2025.

P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale,

• **RIGETTA** il reclamo nei termini di cui in motivazione.

Depositata il 23 ottobre 2025

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

all.
(Avv. Luigi Musolino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Gasperini Lorenzo;
- Plano Federico;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Motoclub di appartenenza del pilota;
- Ufficio Comunicazione F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.